

Studio Barberis - Paolo Barberis

Da: aiutotecnicoderoga@regione.liguria.it
Inviato: giovedì 9 aprile 2020 20:00
A: [REDACTED]
Oggetto: REGIONE LIGURIA – Comunicazione ammissione CIGD - codice domanda DCIG200000000697

Prot. n. [REDACTED] del 09/04/2020

Oggetto: REGIONE LIGURIA – Comunicazione ammissione CIGD - codice domanda DCIG200000000697

In riferimento all'istanza in oggetto, si comunica che la domanda di concessione al trattamento di integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, richiesto dall'azienda [REDACTED], in favore dei propri dipendenti, risulta ammessa con il codice di ammissibilità n. 1001 del 09/04/2020 e che non può più essere rettificata.

In relazione alla normativa vigente, si ricorda che, non possono accedere alle prestazioni in deroga, i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (trattamento ordinario, assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali o alternativi i cui all'articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015) che dovranno invece richiedere la prestazione con causale "COVID-19 Nazionale" alla propria gestione di appartenenza, così come ribadito anche dalla circolare INPS n. 47/2020.

Per essere sicuri di non rientrare negli ambiti di applicazione delle prestazioni ordinarie si invita a controllare nel cassetto previdenziale dell'azienda sul sito dell'INPS la presenza dei codici c.a. relativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: OJ per i FIS e B7 per i fondi bilaterali).

Per quanto riguarda i datori di lavoro agricoli è possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, qualora l'azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuali di giornate fruibili.

Non è previsto il ricorso alla cassa in deroga per i lavoratori domestici.

A tale proposito si fa presente che la comunicazione di ammissibilità non implica la verifica dei requisiti di accesso la cui osservanza è esclusiva responsabilità del datore di lavoro e in quanto **trattandosi di autocertificazione sono soggette a controllo.**

Si raccomanda pertanto la verifica delle dichiarazioni sottoscritte prima di procedere all'indicazione delle ore di CIGD effettivamente usufruite, che potrà avvenire utilizzando la voce della "Rendicontazione Mensile delle CIG in deroga per Covid-19" disponibile agli utenti accreditati al Nodo Regionale per la gestione delle Comunicazioni Obbligatorie On Line. Tale voce è accessibile nella pagina 'Indice' della funzionalità 'Comunicazioni On Line' attivabile dalla sezione 'Servizi' del sito internet istituzionale www.regione.liguria.it.

Si raccomanda altresì di prestare la massima attenzione al fatto che le ore riportate nella "Rendicontazione Mensile delle CIG in deroga per Covid-19" siano quelle effettivamente usufruite, avendo cura di **arrotondare sempre per eccesso i numeri con la virgola.**

La funzionalità di rendicontazione sopra descritta sarà attiva **dalle ore 8 di martedì 14 aprile 2020.**

Si precisa che è comunque **necessario utilizzare la sopra citata funzionalità anche in caso di non utilizzo delle ore di CIGD**, dichiarando di non aver usufruito per i propri dipendenti nel mese indicato trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per nessuna delle unità locali presenti nella domanda.

Conseguentemente a tale adempimento con successivo provvedimento, lo scrivente procederà, al fine di consentire l'erogazione delle predette prestazioni, a trasmettere il decreto di autorizzazione all'INPS territorialmente

competente, che provvederà al pagamento delle spettanze, previa verifica del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate alla Regione Liguria e unicamente mese per mese.

Gli estremi del provvedimento di autorizzazione al pagamento all'INPS territorialmente competente emesso dalla Regione Liguria potranno essere reperiti nella colonna "Num.Decreto Pag." della tabella "Elenco Comunicazioni Rendicontazioni CIG presentate" raggiungibile alla voce "Lista Rendicontazioni CIG presentate".

Successivamente lo stesso provvedimento potrà essere integralmente scaricato accedendo al seguente url:
<http://decretidigitali.regione.liguria.it/>.

Solo successivamente all'emissione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all'INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, così come disciplinato dalla circolare INPS n. 47 / 2020, avvalendosi del modello SR 41.

A tal scopo l'INPS territorialmente competente comunicherà a ogni azienda un numero di autorizzazione, che dovrà essere utilizzato per l'invio del modello SR 41.

Giova ricordare che l'invio del modello SR 41 dovrà essere effettuato seguendo le istruzioni del messaggio INPS n. 1508 del 6 aprile 2020, e comunque entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte della Regione Liguria, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione rimane a carico del datore di lavoro inadempiente.

In difetto di tale adempimento l'INPS non potrà provvedere alla liquidazione delle relative spettanze con le ovvie e conseguenti ripercussioni sui lavoratori coinvolti.

Con il comma 3 dell'articolo 41 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile u.s. è intervenuta la previsione normativa che esclude il pagamento dell'imposta di bollo, pertanto si conferma la non obbligatorietà della corresponsione.

Distinti Saluti

Settore Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego

REGIONE LIGURIA

Via Fieschi, 17

16121 Genova